



SEGRETERIA PROVINCIALE

GENOVA

SEGRETERIA PROVINCIALE

GENOVA

SEGRETERIA PROVINCIALE

GENOVA

SEGRETERIA PROVINCIALE

GENOVA

Nr. SP/2016

Genova, 12 Dicembre 2016

Oggetto: **Compartimento Polizia Stradale Liguria - Esito contrattazione ex art. 12 A.N.Q. - Impiego del personale con particolari requisiti – Vizi di legittimità per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.**

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Relazioni Sindacali
ROMA
(per il tramite delle Segreterie Nazionali S.I.A.P., UGL, CONSAP, UILPS)

e, per conoscenza,

Al Dirigente il Compartimento Polizia Stradale **LIGURIA**

^^^^^^

In data 02 Dicembre u.s. presso il Compartimento Polizia Stradale Liguria a Genova si è tenuto il tavolo di sintesi dove è stato siglato l'accordo decentrato per la gestione dell'istituto di cui all'art. 12 A.N.Q. per il personale della Polizia Stradale in servizio nella provincia di Genova.

L'amministrazione ha raggiunto l'accordo con una maggioranza del 52,3% (SAP-SIULP-COISP) rispetto alla contrarietà del 47,7% (SIAP,UGL,SILP CGIL,CONSAP,UILPS).

In tale sede come si può evincere dal verbale di trasmissione dell'accordo (allegato con nota n° 15926/110 A-7), al secondo capoverso dei criteri indicati per l'esame delle istanze veniva indicato che:

*"Per il personale impiegabile sia occasionalmente che stabilmente sui turni serali e notturni, l'accoglimento delle istanze subordinato al rispetto del limite del 15% approssimato per eccesso della forza assegnata all'Ufficio/Reparto di appartenenza (calcolato sul numero complessivo del personale **effettivamente impiegabile** nei predetti servizi esterni serali o notturni)". 02 DICEMBRE NOTA N° 15926 PAG. 2 - 2° CAPOVERSO (par. criteri)*

In base cotale criterio quindi è stata sancita una, a nostro avviso, **ingiusta preclusione**, sia dal numero complessivo del personale formante base di calcolo per l'applicazione dell'aliquota, sia dai potenziali fruitori finali dell'istituto in oggetto, per coloro i quali non siano "considerati" dalla Dirigenza **effettivamente impiegabili** nei servizi serali e notturni.

Il testo finale dell'accordo, concede evidenti spazi di potere discrezionale selettivo alla Dirigenza, non indicando esplicitamente quali siano le fattispecie "considerabili" dalla Dirigenza **come non effettivamente impiegabili** nei servizi serali e notturni. A tal proposito può essere d'aiuto l'analisi di quanto emerso sui verbali dei tavoli negoziali rispettivamente nelle date del 21 Novembre u.s. (allegato con nota n° 15134/110 A-7) e del 28 Novembre u.s. (allegato con nota n° 15564/110 A-7).

In entrambe le sedute negoziali del 21 e del 28 Novembre la Dirigenza chiamata a chiarire in merito al criterio preclusivo sopra indicato, inserito con le medesime locuzioni nell'allora proposta di accordo, non concedendo possibilità di mediazione in merito replicava che:

"Per quanto riguarda la base di calcolo riferisce che non è possibile considerare anche il personale che fruisce anche di altre esenzioni in alcune fasce orarie..... Le norme di riferimento sono diverse perché mentre per le esenzioni di cui all'art. 12 vi è un potere discrezionale e ci sono criteri stabiliti dalla norma, le altre leggi operano de plano." 21 NOVEMBRE NOTA N° 15134 PAG. 2 - 2° CAPOVERSO.

"Per quanto attiene l'esclusione di altri benefici si fa riferimento al tenore letterale della norma che riporta 'impiegato nei servizi esterni', e chi gode di esenzioni ad altro titolo di fatto non lo è; non va ad annoverarsi nel numero degli impiegabili." 28 NOVEMBRE NOTA N° 15564 PAG. 3 - 1° CAPOVERSO.

Risulta evidente che con l'applicazione di questo criterio si vada ad esercitare un'ingiusta compressione dei diritti del personale, ponendo in conflitto l'esenzione prevista dall'art. 12 (prevista per turni serali e notturni a personale già "anziano") con le tutele previste da altri istituti normativi, (**che giova ricordare nascono tutte dalla previsione del legislatore per disciplinare ed agevolare situazioni personali e famigliari di disagio**), de facto ponendo in essere una vera e propria disparità di trattamento tra il personale, violando il principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione), e facendo emergere un contrasto con i principi dell'equità e del diritto. L'impianto risulta totalmente deviante rispetto a quello che era l'intento del legislatore nel prevedere l'inserimento di criteri di priorità (inclusivi, valutativi) e non paletti (totalmente preclusivi, iniqui), concordandoli con le segreterie provinciali in sede decentrata.



SEGRETERIA PROVINCIALE
GENOVA

SEGRETERIA PROVINCIALE
GENOVA

SEGRETERIA PROVINCIALE
GENOVA

SEGRETERIA PROVINCIALE
GENOVA

Ulteriore elemento che richiama l'urgenza di un' intervento sanante per quanto sopra esposto è la preesistente circolare dispositiva con nota n° 9112 del 16 Luglio u.s. inerente l'attuazione dell'istituto previsto dalla L.104/1992, proprio da parte della medesima Dirigenza Compartimentale Ligure per tutti gli uffici di competenza. All'interno di quest'ultima infatti viene ribadito il contenuto normativo dell'istituto ex L. 104, prescrivendo chiaramente che:

“la disciplina contrattuale di cui all'art. 17, comma 1, punto d) del D.P.R. 164/2002 prescrive solo, l'esonero a domanda, dal turno notturno del dipendente; esonero che coincide con la fascia oraria del quadrante giornaliero corrispondente a quello 01/07 ovvero 00/07.”

Quindi in base a quanto sopra trascritto, risulta palese la possibilità di fruire dell'esenzione ex L.104 per **i soli servizi notturni**, mentre l'esenzione ex art. 12 invece concerne **sia i servizi serali che quelli notturni**.

Dalla semplice connessione degli elementi sopra esposti su L.104/1992 ed art. 12 A.N.Q. con quanto previsto in accordo, emerge che il voler escludere tale personale sia dalla base di calcolo (peraltro danneggiando anche la restante parte di personale con coefficienti algebrici inferiori), sia come potenziale fruitore finale, perpetra un'ingiusta limitazione di un potenziale diritto al dipendente, creando un'evidente ed irragionevole sperequazione. Infatti per coloro i quali già titolari della L.104 a parità di requisiti sarebbe potuta essere concessa l'esenzione anche dai **turni serali** esterni grazie all'art. 12, **questo ingiustamente non sarà possibile poiché il titolare della L.104/92 in base a quanto previsto in questo accordo non viene considerato tra il personale effettivamente impiegabile nei servizi serali e notturni.**

Da questo assetto scaturisce un meccanismo deleterio in totale aberrazione con quanto postulato dal legislatore per ambedue gli istituti, evidentemente nati a tutela di situazioni di disagio, **il dipendente infatti pur essendo 50enne o avendo un'anzianità di servizio di almeno 30 anni non potrà aspirare a fruire dell'art. 12, poiché “colpevole” di essere già titolare di una L.104 (e tutto ciò che ne consegue).**

Con la presente, pur essendo contrari a tale accordo che avrà efficacia a decorrere dal 01 Gennaio 2017, non si intende contestare i dettagli inerenti le percentuali o i criteri di priorità (inclusivi) stabiliti, rientranti nei limiti e nelle disponibilità della mediazione in un accordo decentrato tra Dirigenza e parte sindacale. Si vuole qui porre l'attenzione sul grave elemento di disparità di trattamento e di ingiustizia manifesta, a nostro avviso costituente vizio di illegittimità di questo accordo, che si è venuto a creare, volendo considerare un diritto soggettivo del dipendente quale limite e motivo di esclusione dalle tutele dell'art. 12, sia per quanto concerne la base di calcolo, ed ancor più grave privandone a priori e senza ratio di equità della disponibilità del dipendente già titolare di L.104/92.

Siamo quindi convinti che nonostante l'evidenza dei diversi interessi da tutelare e la contrapposizione in atto, non si possa consentire superficiali avvalli di accordi decentrati, creando disparità di trattamento immotivata tra il personale, e mettendo in conflitto istituti di tutela diversa a danno dei dipendenti, anche se concordati tra dirigenti e oo.ss. periferiche attraverso il patto necessario per raggiungere l'arida ma formale maggioranza in sede provinciale.

Ciò premesso, per il tramite delle Segreterie Nazionali si richiama codesto Dicastero ad un autorevole e fermo intervento sanante e/o di revisione dell'accordo sopracitato, sollecitando in merito una maggiore frequenza all'uso del buon senso presso i competenti uffici. Inoltre cogliendo la delicatezza di argomenti afferenti un pregiudizio mai visto su questi istituti di tutela, ed essendo quindi in gioco la dignità umana e professionale dei dipendenti, nel caso in cui tale questione non dovesse trovare efficace soluzione, valuteremo di portarla nelle sedi competenti ove questa possa trovare ristoro.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

SIAP Traverso	UGL Mari	CONSAP Ippoliti	UILPS Vacca
------------------	-------------	--------------------	----------------